

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

Ex artt.14 Digs. 148/2015 e 19 D.L. n. 18/2020, DL 34/2020 e DL 52/2020 per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Igs. 148/2015

Il giorno 15 luglio dell'anno 2020 si son riuniti:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - per l'azienda Archimede S.p.A. | Emanuele Schenetti |
| - per la Filcams CGIL | Emanuela Loretone |
| - per la Fisascat CISL | Marco Demurtas |
| -per la Uiltucs | Luca Silvestri |

Per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.lgs. 148/2015 dall' azienda Archimede S.p.a.. con sede legale a Reggio Emilia codice fiscale/partita iva 02104290354 matricola INPS n° 6806242109 (d'ora in poi "azienda") con unità produttive nelle Regioni di cui all'allegato (1) multi localizzata sul territorio nazionale, che applica il CCNL TDS Confcommercio, sottoscritto dalle associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con, alla data odierna, n. 134 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

Premesso che

- 1) Il presente Incontro è stato concordato a seguito della corrispondenza Intercorsa tra le parti, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 148/2015, con la quale si Informava le stesse dell'esigenza di attivare Il Fondo Integrazione Salariale di cui all'art.29 D.lgs.148/2015 per evento improvviso e Imprevisto determinato dall'applicazione dei disposti di cui ai D.P.C.M. 23 febbraio 2020, D.P.C.M. 1 marzo 2020, D.P.C.M.4 marzo 2020, D.P.C.M.8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M.22 marzo 2020 e dalle ordinanze contingibili e urgenti emanate dalle Regioni in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, nonché al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; DL 9 del 02/03/2020- DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 52/2020 e successivi variazioni ed integrazioni ;
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale per evento improvviso e imprevisto che si è venuta a creare in seguito all'emanazione del D.P.C.M.23 febbraio 2020, D.P.C.M. 1° marzo 2020, D.P.C.M. 4 marzo 2020, D.P.C.M.8 marzo 2020, D.P.C.M.9 marzo 2020, D.P.C.M.12 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dalle Ordinanze contingibili e urgenti emanate dalle Regioni in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, che non permettono di adibire all'attività lavorativa il personale occupato per l'orario contrattualmente definito.
- 3) A causa e per tutto il periodo di sospensione programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo



connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle unità individuate nell'allegato 1 sarà temporaneamente in sospensione/riduzione di orario. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva secondo il normale orario di lavoro.

- 4) Parimenti, in seguito all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e all'emanazione delle ordinanze e dei D.P.C.M. di cui al punto n. 1, si è avuto un notevole calo dell'attività nei siti interessati dal presente accordo come elencati all'allegato 1, determinando una riduzione dell'attività lavorativa.
- 5) In merito a quanto sopra l'azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nei siti interessati da tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non sia imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art.3 del D.lgs. 148/2015.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo d'Integrazione Salariale è la seguente: "situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali - emergenza epidemiologica da COVID-19."
- c) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.lgs.148/2015.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di Intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 15/06/2020 per ulteriori 4 settimane, anche non continuative, comunque entro il 31/08/2020 per n. 134 lavoratori come risultanti da allegato elenco (allegato 1).
- e) In merito a quanto sopra, l'azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nei siti interessati a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.
- f) Alla luce di quanto previsto dalla circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell' Art.7 c. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'azienda, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.

EL

LS



- g) Si conviene di gestire la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
- h) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alla sospensione dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19


Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto art. 14 D.lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2, D.L. 18/2020 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art.30 D.lgs. 148/2015.

L.C.S.


Archimede S.p.A.



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs

